CONTO CONSUNTIVO DELL'AMMINISTRAZIONE DEL FONDO DI MASSA DEL CORPO DELLA REGIA GUARDIA DI FINANZA, PER L'ESERCIZIO FINANZIARIO DAL 1° LUGLIO 1930 AL 30 GIUGNO 1931

Art. 5

I resti attivi alla chiusura dell'esercizio 1930-31, sono stabiliti nelle seguenti somme:

Somme rimaste da riscuotere sulle entrate accertate per la competenza propria dell'esercizio finanziario 1930-31 (articolo 1)

L. 11.203.861,29

Somme rimaste da riscuotere sui residui degli esercizi precedenti (art. 3)

L. 9.827 -

Somme riscosse e non versate (colonna s del riepilogo dell'entrata)

L. -

Residui attivi al 30 giugno 1931

L. 11.213.688,29

Versione in vigore dal 12 maggio 1933, non più in vigore dal 16 dicembre 2009 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Conto consuntivo dell'Amministrazione del Fondo di massa del Corpo della Regia guardia di finanza, per l'esercizio finanziario dal 1° luglio 1930 al 30 giugno 1931
Estremi	Legge 3 aprile 1933, n. 311
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 27 aprile 1933

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 28 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/conto-consuntivo-dell-amministrazione-del-fondo-di-massa-del-corpo-1933/art-5/versione/0

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it